

### Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo  
2. Durata del riposo  
Art. 17c Visita medica e consulenza

LL

Art. 17c

Articolo 17c

## Visita medica e consulenza

- <sup>1</sup> Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.
- <sup>2</sup> L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.
- <sup>3</sup> Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.

### Capoverso 1

Le conoscenze acquisite nel campo della scienza del lavoro rivelano che il lavoro notturno esercitato per un periodo di tempo lungo comporta rischi per la salute in quanto, per motivi biologici, l'essere umano è programmato per lavorare di giorno e riposarsi di notte. Un'inversione di questo ritmo biologico non è dunque possibile.

I rischi per la salute consistono principalmente in uno stato di stanchezza cronico dovuto ad una diminuzione qualitativa e quantitativa del sonno rispetto al normale sonno notturno, in disturbi dell'appetito e in generale dell'apparato digerente, poiché di notte i processi digestivi e il ritmo dell'assunzione di cibo sono disturbati, nonché in un possibile aumento di peso. Per questi motivi, le persone che lavorano di notte tendono a fare maggiore uso di sostanze stimolanti (nicotina, alcool) e / o di farmaci (sonniferi), mettendo ulteriormente a rischio la propria salute.

È pertanto indispensabile controllare lo stato di salute del lavoratore e fornirgli la necessaria consulenza in merito ai problemi specifici provocati dal lavoro notturno. Assumono importanza centrale le questioni riguardanti le sollecitazioni individuali, ma vanno parallelamente discusse anche le particolari condizioni del lavoro notturno e il loro influsso sulla situazione familiare ed abitativa, sul tempo libero e sull'alimentazione.

L'obiettivo della visita medica e della consulenza è di sensibilizzare i lavoratori affinché prendano coscienza dei rischi che corrono e adottino un comportamento appropriato, in modo da ridurre al minimo i problemi per la salute.

Tutti i lavoratori che prestano lavoro notturno regolare o periodico hanno diritto ad una visita medica e alla consulenza. Anche se nella maggior parte dei casi esse non sono obbligatorie (v. cpv. 2), sono comunque raccomandate nell'interesse del lavoratore. Di conseguenza, i datori di lavoro devono accordare ai propri lavoratori la possibilità di chiedere una consulenza o di sottoporsi ad una visita medica secondo le scadenze previste dalla legge.

### Capoverso 2

Particolari forme di lavoro notturno, come ad esempio la squadra notturna prolungata (art. 29 OLL 1), il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno (art. 30 OLL 1), o ancora il lavoro notturno svolto da gruppi di persone particolarmente a rischio (ad es. giovani lavoratori) comportano, di norma, sollecitazioni maggiori rispetto al normale lavoro notturno e dunque anche un rischio più importante per la salute. Per ridurre tali rischi, i lavoratori che prestano una di queste forme di lavoro notturno devono obbligatoriamente sottoporsi alla visita medica e alla consulenza (art. 45 OLL 1).

**Art. 17c**

**LL**

**Indicazioni relative alla legge sul lavoro**

III. Durata del lavoro e del riposo  
2. Durata del riposo  
Art. 17c Visita medica e consulenza

Una sorveglianza regolare dello stato di salute del lavoratore è giustificata dal fatto che queste forme di lavoro causano più frequentemente disturbi alla salute e che tali disturbi si manifestano spesso solo a lungo termine.

### **Capoverso 3**

I costi della visita medica di base e della consulenza nonché delle visite successive sono a carico del datore di lavoro. I costi per accertamenti o trattamenti speciali non vanno addebitati al datore di lavoro bensì alla cassa malati dell'interessato. Per spiegazioni più dettagliate al riguardo si veda il commento all'articolo 43 OLL 1.